

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

15 dicembre 2021 - Prima convocazione

16 dicembre 2021 - Seconda convocazione

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL MAGICS S.P.A. ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- modifica degli articoli 6 (Capitale Sociale e Azioni) e 16 (numero, durata e compenso degli amministratori) dello Statuto sociale, oltre a modifica in generale dello Statuto sociale per riflettere la ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan; delibere inerenti e conseguenti.

In particolare, l'assemblea è chiamata a deliberare in merito alle seguenti modifiche dello statuto sociale:

- a) modifica dell'art. 6 (*Capitale Sociale e Azioni*), per inserire in statuto la facoltà per la Società di deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione, secondo quanto disposto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; il Consiglio di amministrazione ritiene infatti che tale facoltà permetta alla Società di ampliare gli strumenti a propria disposizione per accedere velocemente ed efficientemente a nuovi investitori e reperire così nuove risorse finanziarie, assicurandole una maggiore flessibilità di accesso al mercato dei capitali;
- b) modifica dell'art. 16 (*Numero, durata e compenso degli amministratori*), per riflettere nello statuto con maggior chiarezza quanto richiesto dal Regolamento dell'Euronext Growth Milan in merito alla necessità che le società con azioni negoziate su tale mercato nominino almeno un amministratore che abbia i requisiti di indipendenza di legge; e
- c) modifica in generale delle previsioni dello statuto per riflettere la ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan, intervenuta il 25 ottobre 2021 nonché la nuova denominazione del Nominated Adviser, che dalla predetta data ha assunto la denominazione di Euronext Growth Advisor.

Si riporta, pertanto, qui di seguito il testo dello Statuto della Società vigente raffrontato con il nuovo testo proposto, nelle parti oggetto di modifica.

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO COMPARATO
<i>Articolo 6) Capitale sociale e azioni</i> 6.1 Il capitale sociale ammonta a euro 9.834.677,00 ed è diviso in n. 10.378.677 azioni senza indicazione del valore nominale. Le azioni sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati. 6.2 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati. 6.3 L'assemblea straordinaria in data 29 aprile 2015 e in data 24 giugno 2021 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi euro 2.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, con emissione di massime n. 400.000 nuove azioni ordinarie senza	<i>Articolo 6) Capitale sociale e azioni</i> 6.1 Il capitale sociale ammonta a euro 9.834.677,00 ed è diviso in n. 10.378.677 azioni senza indicazione del valore nominale. Le azioni sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati. 6.2 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione. 6.3 L'assemblea straordinaria in data 29 aprile 2015 e in data 24 giugno 2021 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi euro 2.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, con emissione di massime n. 400.000 nuove azioni ordinarie senza

indicazione del valore nominale, riservate alla esecuzione del Piano di stock option demandato al Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione al 30 novembre 2023. L'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.643.278,00, oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.643.278 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "WARRANT DIGITAL MAGICS 2017-2022", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 ottobre 2022. In data 24 giugno 2021 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi nominali euro 800.000,00, oltre a sovrapprezzo, con emissione di massime n. 800.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, riservate a servizio del "Piano di Incentivazione 2021-2027" contestualmente approvato nelle sue linee generali, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2027. In data 23 aprile 2018 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 600.000 oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000 azioni ordinarie, senza	indicazione del valore nominale, riservate alla esecuzione del Piano di stock option demandato al Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione al 30 novembre 2023. L'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.643.278,00, oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.643.278 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "WARRANT DIGITAL MAGICS 2017-2022", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 ottobre 2022. In data 24 giugno 2021 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi nominali euro 800.000,00, oltre a sovrapprezzo, con emissione di massime n. 800.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, riservate a servizio del "Piano di Incentivazione 2021-2027" contestualmente approvato nelle sue linee generali, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2027. In data 23 aprile 2018 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 600.000 oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000 azioni ordinarie, senza
---	---

indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "WARRANT DIGITAL MAGICS WIN 2018-2022", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2022. In data 15 ottobre 2020 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 900.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 200.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "WARRANT DIGITAL MAGICS SFP 2020-2025", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 ottobre 2025. 6.4 Per tutto il periodo in cui le Azioni saranno quotate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gli azionisti dovranno comunicare alla società, con le modalità individuate nei relativi regolamenti di volta in volta applicabili, il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili. La comunicazione dovrà avvenire entro cinque giorni di negoziazione a partire	indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "WARRANT DIGITAL MAGICS WIN 2018-2022", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2022. In data 15 ottobre 2020 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 900.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 200.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "WARRANT DIGITAL MAGICS SFP 2020-2025", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 ottobre 2025. 6.4 Per tutto il periodo in cui le Azioni saranno quotate su ~~AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale~~ Euronext Growth Milan, gli azionisti dovranno comunicare alla società, con le modalità individuate nei relativi regolamenti di volta in volta applicabili, il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili. La comunicazione dovrà avvenire entro
---	--

dalla data dell'atto o dall'evento che ha originato tale modifica e dovrà esser posta in essere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal registro delle imprese, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale. Qualora un azionista non fornisca alla società le informazioni previste dal presente articolo 6.4, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili derivanti dal numero di azioni specificato nelle notifiche comunicate al titolare allo stesso, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi. 6.5 I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe. 6.6 L'assemblea, ovvero su delega di	cinque giorni di negoziazione a partire dalla data dell'atto o dall'evento che ha originato tale modifica e dovrà esser posta in essere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal registro delle imprese, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale. Qualora un azionista non fornisca alla società le informazioni previste dal presente articolo 6.4, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili derivanti dal numero di azioni specificato nelle notifiche comunicate al titolare allo stesso, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi. 6.5 I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe. 6.6 L'assemblea, ovvero su delega di
--	--

quest'ultima il consiglio di amministrazione, può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse, le condizioni di circolazione e l'eventuale intrasferibilità, nonché eventuali cause di decadenza o riscatto. 6.7 La Società può richiedere l'identificazione degli azionisti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 83-duodecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato.	quest'ultima il consiglio di amministrazione, può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse, le condizioni di circolazione e l'eventuale intrasferibilità, nonché eventuali cause di decadenza o riscatto. 6.7 La Società può richiedere l'identificazione degli azionisti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 83-duodecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato.
Articolo 9.) <i>Rinvio alla disciplina relativa all'offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria</i> 9.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di	Articolo 9.) <i>Rinvio alla disciplina relativa all'offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria</i> 9.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'~~AIM—Italia~~ Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF"), ed ai regolamenti Consob

seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato. 9.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell’offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. 9.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi	di attuazione (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM—Italia Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (“Regolamento Emittenti EGM”) come successivamente modificato. 9.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell’offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento—AIM—Italia Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. 9.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi
--	---

inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. 9.4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 104 del TUF, ove qui applicabile, il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di OPA non deve essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea.	inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. 9.4 In deroga a quanto previsto dall'articolo 104 del TUF, ove qui applicabile, il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di OPA non deve essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea.
<i>Articolo 14) Maggioranze</i> L'assemblea ordinaria, con le maggioranze previste dalla legge: (i) decide in ordine alla nomina dei consiglieri di amministrazione; (ii) determina l'emolumento spettante agli amministratori; (iii) delibera sulla responsabilità degli amministratori; (iv) delibera sulla distribuzione degli utili e sulla copertura delle perdite; (v) nomina e revoca la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, su proposta motivata dell'organo di controllo; (vi) svolge gli altri compiti affidati alla sua competenza dalla legge. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge. Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM	<i>Articolo 14) Maggioranze</i> L'assemblea ordinaria, con le maggioranze previste dalla legge: (i) decide in ordine alla nomina dei consiglieri di amministrazione; (ii) determina l'emolumento spettante agli amministratori; (iii) delibera sulla responsabilità degli amministratori; (iv) delibera sulla distribuzione degli utili e sulla copertura delle perdite; (v) nomina e revoca la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, su proposta motivata dell'organo di controllo; (vi) svolge gli altri compiti affidati alla sua competenza dalla legge. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge. Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni ~~nell'AIM~~

Italia/Mercato Alternativo del Capitale, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, fermo restando che in tal caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente Statuto; (iv) qualsiasi cambiamento rilevante alla politica di investimento della Società.	~~Italia/Mercato Alternativo del Capitale~~ nell'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del ~~regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale~~ Regolamento Emittenti EGM; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del ~~regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale~~ Regolamento Emittenti EGM; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'~~AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale~~ Euronext Growth Milan, fermo restando che in tal caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea, dall'art. 27 del presente Statuto; (iv) qualsiasi cambiamento rilevante alla politica di investimento della Società.
Articolo 16) <i>Numero, durata e compenso degli amministratori.</i> La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo	Articolo 16) <i>Numero, durata e compenso degli amministratori.</i> La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo

di tre esercizi. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da tre a tredici, a discrezione dell'assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso o un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. Tale remunerazione può essere costituita da una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere azioni ad un prezzo predeterminato. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.	di tre esercizi. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da tre a tredici, a discrezione dell'assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso o un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. Tale remunerazione può essere costituita da una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere azioni ad un prezzo predeterminato. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.
--	--

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo	Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo
--	--

alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati non superiore a quello da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, dovranno indicare, al terzo numero progressivo, un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser. In ogni caso, tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Alla elezione degli amministratori si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne: (i) uno,	alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Almeno uno dei componenti il consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF. Inoltre, un amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati non superiore a quello da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, dovranno indicare, al terzo numero progressivo, un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente ~~dal Nominated Adviser~~ dall'Euronext Growth Advisor. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
--	--

nel caso in cui il consiglio sia composto da tre a sette membri; (ii) due, in tutti gli altri casi. Qualora, inoltre, il numero di candidati presenti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sia inferiore a quello degli amministratori che la stessa potrebbe eleggere ai sensi di quanto sopra previsto, tutti i rimanenti amministratori saranno tratti dalle altre liste secondo le disposizioni che seguono; b) gli amministratori non eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati presenti in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine delle stesse rispettivamente previsto. Se una lista presenta un numero di candidati minore di quelli da eleggere, i quozienti saranno attribuiti progressivamente solo ai candidati effettivamente presenti nella lista. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia	Alla elezione degli amministratori si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne: (i) uno, nel caso in cui il consiglio sia composto da tre a sette membri; (ii) due, in tutti gli altri casi. Qualora, inoltre, il numero di candidati presenti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sia inferiore a quello degli amministratori che la stessa potrebbe eleggere ai sensi di quanto sopra previsto, tutti i rimanenti amministratori saranno tratti dalle altre liste secondo le disposizioni che seguono; b) gli amministratori non eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati presenti in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine delle stesse rispettivamente previsto. Se una lista presenta un numero di candidati minore di quelli da eleggere, i quozienti saranno attribuiti progressivamente solo ai candidati effettivamente presenti nella lista. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica
--	---

eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora le altre liste presentate non contengano un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di consiglieri stabilito dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono tratti dai candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo previsto da tale lista, e nel caso in cui tali candidati non eletti non siano in numero sufficiente per nominare tutti i consiglieri stabiliti dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono eletti dall'assemblea con le maggioranze di legge; c) nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti gli amministratori sono estratti dalla sola lista presentata e, qualora la stessa non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di consiglieri stabilito dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono nominati dall'assemblea con le maggioranze di	graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora le altre liste presentate non contengano un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di consiglieri stabilito dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono tratti dai candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo previsto da tale lista, e nel caso in cui tali candidati non eletti non siano in numero sufficiente per nominare tutti i consiglieri stabiliti dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono eletti dall'assemblea con le maggioranze di legge; c) nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti gli
---	--

legge. Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina di uno o più amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento	amministratori sono estratti dalla sola lista presentata e, qualora la stessa non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di consiglieri stabilito dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge. Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina di uno o più amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli
--	---

della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..	articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..
Articolo 27) Revoca dalla negoziazione. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.	Articolo 27) Revoca dalla negoziazione. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche ~~il Nominated Adviser~~ l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal ~~Regolamento AIM Italia~~ Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Milano, 25 novembre 2021

**Per il Consiglio di
Amministrazione**

Dott. Alberto Fioravanti

Il presente documento è disponibile presso la sede legale della Società in Milano, Via Bernardo Quaranta, n. 40 e presso il sito internet della Società **www.digitalmagics.com**, sezione *Investor > Assembly*.